

BANDO

“Politiche di conciliazione. Progetti sperimentali di azioni positive proposte dagli Enti locali anche in collaborazione con Associazioni senza fine di lucro e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, volti a fornire servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei familiari sono presenti minori, anziani o disabili per l' anno 2009”.

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, UNIVERSITA' E RICERCA
SERVIZIO PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE GIOVANILI

Visto l'articolo 7, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del Bilancio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008m ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2009, n. 120, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto dei sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12”; (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008, recante l' approvazione del Programma operativo di gestione per l' anno 2009, e successive modifiche e integrazioni;

rende noto

1. Oggetto e finalità dell'intervento

1. Con il presente bando l'Amministrazione regionale intende sostenere, mediante la concessione e l'erogazione di contributi, progetti degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche in collaborazione con Associazioni senza fine di lucro e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, finalizzati allo sviluppo delle politiche di conciliazione dirette a fornire risposte differenziate a fronte della crisi occupazionale femminile.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 i progetti di azioni positive dovranno essere rivolti a favore delle donne di seguito indicate, che fanno parte di nuclei familiari, anche monoparentali, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, non superiore a 30.000,00 euro, nei quali sono presenti minori in età prescolare e scolare, anziani o disabili non assistiti in strutture pubbliche o private ma comunque bisognosi di sostegno anche per il mantenimento nella propria abitazione :

a) donne in mobilità o in cassa integrazione;

b) collaboratrici a progetto di cui all'articolo 61, comma 1 del Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche, che hanno perso il posto di lavoro;

c) lavoratrici autonome, il cui volume d' affari, riferito all' anno 2008, non supera l' importo di € 30.000,00 e ha subito nel primo semestre del 2009 una diminuzione di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2008, da attestarsi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reso ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Risorse disponibili

1.A sostegno dei progetti di cui all'articolo 1 è previsto lo stanziamento complessivo di € 500.000,00.

3. Beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo esclusivamente gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia anche in collaborazione con Associazioni senza fine di lucro e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con sede o svolgimento delle proprie attività nel territorio regionale.

4. Durata del progetto

1. Tutti i progetti ammessi hanno, di regola, una durata di dodici mesi e debbono avere inizio entro l'anno 2009. Eventuali richieste di proroga, non superiori complessivamente a ulteriori dodici mesi, purché adeguatamente motivate, possono essere accolte con provvedimento del Direttore del Servizio competente.

5. Progetti presentabili

1. Ciascun richiedente può presentare un unico progetto, a pena di esclusione.

6. Modulo di domanda

1. La domanda di contributo deve essere presentata avvalendosi del modulo allegato al presente bando e disponibile sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia : www.regione.fvg.it, alla voce bandi e avvisi della Regione e deve contenere una breve analisi del contesto in cui si inserisce il progetto per il quale viene richiesto il contributo; una chiara descrizione degli obiettivi e dei risultati che si intendono raggiungere, nonché il piano finanziario e il preventivo di spesa del progetto ed il cronoprogramma inerente la descrizione delle modalità e dei tempi di realizzazione.

7. Misura del contributo

1. Il contributo può essere concesso fino alla misura massima del 90% del costo complessivo ammesso (IVA ed ogni altro onere inclusi).

2. L'ammontare del contributo concesso non può comunque superare l'importo di € 50.000,00.

8. Spese ammissibili

1. La domanda di contributo deve indicare il costo complessivo del progetto (IVA e ogni altro onere inclusi) specificato nelle singole componenti inserite nelle macrocategorie di spesa, di cui al comma 2, indicate nel modulo di domanda.

2. Le macrocategorie sono le seguenti:

- a) risorse umane. Non sono ammesse le spese per attività svolte dal personale dipendente dell'Ente pubblico;
- b) rimborsi spese;
- c) materiali e beni strumentali, nella misura massima del 15% del costo del progetto;
- d) fornitura di servizi.

9. Commissione valutatrice

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dal Nucleo di valutazione tecnica, di cui all' articolo 12 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2009, n. 120, nominato con decreto del Direttore centrale del lavoro, università e ricerca, composto dal Direttore centrale del lavoro, università e ricerca o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili o da un suo delegato, da un funzionario regionale titolare di Posizione organizzativa presso il Servizio pari opportunità e politiche giovanili e da un dipendente regionale dello stesso Servizio.

10. Istruttoria e valutazione

1. La valutazione comparata delle domande, da inserire in graduatoria, avviene tenendo conto dei seguenti criteri e indicatori di punteggio:

		punti
A	Soggetti destinatari dell'azione – numero di donne sostenute dalle azioni positive e numero soggetti (minori, anziani, disabili) ai quali sono rivolti i servizi – articolo 1, comma 2	0 > 6
B	Composizione dell'Associazione senza fine di lucro e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – numero maggiore o minore di donne facenti parte delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2.	0 > 5
C	Originalità e carattere innovativo - con specifico riferimento	0 > 5

	al numero e alla qualità dei servizi attivati	
D	Efficacia – capacità di incidere e di indurre modificazioni rilevanti nel contesto delle difficoltà di lavoro nell'area territoriale di riferimento; possibilità di ottenere effetti moltiplicatori a vantaggio dei soggetti destinatari dell'azione.	0 > 5
E	Fattibilità – modalità operative che garantiscano sbocchi positivi all'intervento in termini di risultati attesi.	0 > 5
F	Progettualità integrata con la collaborazione fra più soggetti pubblici e privati.	0 > 4
G	Pertinenza – maggiore o minore corrispondenza degli obiettivi specifici dell'attività programmata o dell'iniziativa progettuale proposta con gli obiettivi e le finalità indicate dal bando;	0 > 3
H	Complessità e completezza – articolazione in fasi del progetto.	0 > 2

2. In fase di valutazione di ogni singolo progetto possono essere proposte riduzioni ai preventivi presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse qualora non essenziali per la realizzazione del progetto nel suo complesso, in base alle indicazioni fornite nella domanda e nei relativi allegati.

3. Il Nucleo di valutazione tecnica può richiedere chiarimenti tramite il Servizio competente, cui dovrà essere fornita risposta entro 7 giorni.

11. Graduatoria

1. Con decreto del Direttore del Servizio competente è approvata la graduatoria delle domande e viene disposta l'assegnazione dei contributi sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Nell'eventualità di ulteriori risorse disponibili, anche derivanti da accertamenti, verifiche, revoche annullamenti o rinunce ai contributi concessi, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

12. Cumulo

1. Salvo non sia disposto diversamente il contributo concesso è cumulabile con altri contributi statali, europei e regionali, purchè non concessi dal Servizio pari opportunità e politiche giovanili e deve essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la realizzazione del progetto ammesso a contributo.

13. Dichiarazione di avvio e accettazione del contributo

1. Al soggetto beneficiario è fatto obbligo, pena la revoca del contributo, di dichiarare entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo:

a) l'accettazione del contributo;

b) l'avvio delle attività del progetto che deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione.

14. Variazioni

1. Eventuali variazioni al piano finanziario, al preventivo di spesa e al cronoprogramma di cui all'articolo 6 che dovessero rendersi necessarie nella fase di attuazione del progetto debbono essere comunicate e autorizzate dal Direttore del Servizio competente.

15. Concessione, erogazione, rendicontazione e controlli

1. Il contributo viene concesso con decreto del Direttore del Servizio competente e viene erogato, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e crescita, con le seguenti modalità:

a) 70% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del soggetto beneficiario recante le dichiarazioni di cui all'articolo 13;

b) 30% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di:

I. rendiconto della spesa reso ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 7/2000;

II. relazione finale sull'attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione video/fotografica disponibile (su supporto informatico);

2. Il rendiconto della spesa e la relazione finale devono essere prodotti nel termine stabilito dal decreto di concessione.

16. Revoca del contributo

1. Il provvedimento di revoca del contributo - da emanarsi con decreto del Direttore del Servizio competente anche in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario - dispone altresì l'attribuzione dell'importo eventualmente resosi disponibile in favore di altro/i intervento/i, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria.

17. Pubblicità

1. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto finanziato dovranno essere riportati: la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Pari Opportunità e Politiche Giovanili, il logo della Regione Friuli Venezia Giulia e il logo delle Pari Opportunità., richiedendolo al Servizio pari opportunità e politiche giovanili. Tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.

18. Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Il modulo di domanda, di cui all'articolo 6, deve essere compilato in ogni sua parte ed al medesimo deve essere allegata copia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto richiedente o capofila. Si precisa che il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto che rende le dichiarazioni in essa contenute.

2. A pena di inammissibilità la richiesta di contributo deve:

a) essere inoltrata a mezzo raccomandata a.r. **entro il 4 settembre 2009** (fa fede la data del timbro postale di partenza e le domande sono considerate ammissibili purché pervenute entro 15 giorni dal termine di scadenza);

b) essere presentata in busta chiusa sul cui frontespizio dovrà essere apposta la dicitura:

"Politiche di conciliazione. Progetti sperimentali di azioni positive proposte dagli Enti locali anche in collaborazione con Associazioni senza fine di lucro e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, volti a fornire servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei familiari sono presenti minori, anziani o disabili per l'anno 2009";

c) indirizzate a: Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili, Via San Francesco n. 37, 34133 Trieste.

19. Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 è effettuato dagli Uffici regionali per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando.

Informazioni potranno essere richieste alla Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca, Servizio pari opportunità e politiche giovanili:

dott.ssa Letizia Giorgilli tel. 040/3772051 – e. mail: letizia.giorgilli@regione.fvg.it;

dott. ssa Anna Maria Magrino tel. 040/3772048 – e. mail: annamaria.magrino@regione.fvg.it;

fax 040/3775013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott. Terzo Unterweger Viani -

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 20.03.2000, N. 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Terzo Unterweger Viani

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: dott.ssa Letizia Giorgilli